STATUTO

DEL

MAGAZZINO COOPERATIVO DI CONSUMO

IN

BELLUNO

1869

TIP. NAZIONALE DI F. CAVESSAGO.

3

S.L.

Digitized by Google

42

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visti gli atti relativi alla costituzione della Società anonima per azioni nominative sotto il titolo di *Magazzino Cooperativo in Belluno*:

Visto il Nostro Regio Decreto del 9 dicembre 1866 n. 3388 col quale fu istituito in Venezia un Ufficio d' ispezione per le Societá commerciali e per gli Istituti di credito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1. La Società anonima per azioni nominative, cooperativa di consumo, sotto il titolo di *Magazzino Cooperativo di Consumo in Belluno* avente sede in Belluno, ed ivi costituitasi per atto del 4 aprile 1869 a rogito Talamini, è autorizzata, e lo Statuto facente parte integrale dello atto stesso è approvato colla infraprescritta modificazione.

Articolo 2. Nello Statuto della Società è introdotta la modificazione seguente:

In fine dell' art. 30 è aggiunta questa disposizione:

« Però nei casi di deliberazioni concernenti l'approvazione dei conti
« e la responsabilitá dei componenti il Consiglio d'Amministrazione,
« la Assemblea generale degli azionisti ha facoltà di eleggersi
« volta per volta il Presidente. »

Articolo 3. La Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle relative spese per annue lire cinquanta allorquando il capitale sociale aumentato abbia raggiunto la cifra di lire diecimila.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 maggio 1869

firm. VITTORIO EMANUELE.

controfirm. M. MINGHETTI.

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL CENSORE CENTRALE
C. de Cesare.

(L. S.)

Rilasciato addì 8 *giugno* 1869
dall' Ufficio d'ispezione in Venezia

L'ISPETTORE

(L.S.) C. Verani Masin.

STATUTO.

Articolo 1. È costituita in Belluno una Società anonima sotto la denominazione di *Magazzino Cooperativo di consumo in Belluno.*

Art. 2. Sono scopi della Società:

a) Promuovere il miglioramento economico del popolo;

b) Condurlo praticamente all'attuazione del risparmio.

Si raggiungono questi scopi acquistando all'ingrosso, contro pagamento a pronti, generi di prima necessità, come farine, olii, riso, ecc., di buona qualità, per rivenderli in dettaglio, contro pagamento a pronti, al prezzo compatibile coll'interesse sociale, destinando l'utile derivante da tale commercio a vantaggio dei soci in proporzione delle azioni e degli acquisti.

Art. 3. La Società avrà la durata d'anni 30, salvo il disposto dell'art. 32.

Art. 4. Sono soci tutti quelli che fanno acquisti al Magazzino Cooperativo possedano, o no, una azione.

I soci sono di due classi:

a) Soci ordinari, coloro che possedono almeno una azione e fanno acquisti al Magazzino;

b) Soci partecipanti, coloro che fanno semplicemente acquisti al Magazzino.

Si ammettono in via d'eccezione e come straordinarii, anche soci semplicemente azionisti fino a che il numero delle azioni da emettersi non abbia raggiunto il massimo fissato dall'art. 5; ma in seguito le loro azioni saranno rimborsate entro un periodo di tempo da determinarsi dalla amministrazione, a seconda delle circostanze, estraendone a sorte tante quante basteranno a soddisfare le ricerche dei soci partecipanti che volessero farsi soci ordinarii.

Art. 5. Il capitale sociale è di it. lire 5000 rappresentato da n. 250 azioni di it. lire 20 da emettersi in prima serie.

Potranno in seguito, previa deliberazione degli Azionisti, e dietro autorizzazione governativa, emettersi altre serie di azioni.

Ogni nuova serie sarà di 100 azioni.

Digitized by Google

Art. 6. Le singole azioni potranno essere pagate anche in rate mensili continue di it. lire 2.

Art. 7. Le azioni sono nominative, nè possono venire girate senza approvazione del Consiglio d'Amministrazione.—Fino a che non sia completato il loro pagamento saranno rilasciati titoli interinali non girabili.

Art. 8. Chi ritarda il saldo delle azioni sottoscritte oltre il termine di 10 mesi superiormente fissato, perde i pagamenti fatti, i quali andranno ad aumentare il fondo di riserva.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del decimo mese, l'azionista sarà avvertito del termine a cura del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9. Le azioni non hanno titolo a percepire utili, se non dopo trascorsi tre mesi dal completato pagamento.

Art. 10. Gli acquisti che si fanno al Magazzino per dare agli Azionisti il carattere di soci ordinari, ed ai semplici acquirenti quello di soci partecipanti, devono importare per l'intero anno decorso non meno di it. lire 30; e con ciò tanto gli uni che gli altri concorrono alla divisione proporzionale degli utili assegnati alla categoria dei soci partecipanti.

Art. 11. L'importo degli acquisti risulta da libretti rilasciati con debite forme cautelari a cura della Amministrazione, la quale in fin d'anno li ritira per le relative operazioni contabili.

Art. 12. Tali libretti saranno intestati al nome del compratore, nè potranno essere ceduti o prestati sotto comminatoria di perdere gli utili di socio compratore.

Art. 13. Chi non consegna il proprio libretto all'Amministrazione entro il termine da essa stabilito, e reso noto mediante avviso affisso tanto nel locale d'Ufficio, quanto in quello dove si trova il Magazzino, perde ogni diritto derivante dai fatti acquisti.

Art. 14. Gli utili sociali, dopo saldati gli interessi del 5 per 0[0 annuo sulle azioni, e dopo pagate tutte le spese inerenti all'esercizio del Magazzino, sono ripartiti nella seguente maniera:

a) 10 per 0[0 alle azioni saldate;

b) 10 per 0[0 ripartito fra i membri del Consiglio d'Amministrazione;

c) 55 per 0[0 agli acquirenti;

d) 25 per 0[0 al fondo di riserva.

Art. 15. La quota degli utili spettante ai soci partecipanti fino a it. lire 20, viene trattenuta e convertita in una azione, perchè il consumatore col risparmio sulle spese di mantenimento deve diventare socio azionista.

Potrà anche il consumatore completare l'azione con versamenti da aggiungersi agli utili accumulati.

Art. 16. Quando il fondo di riserva avesse raggiunto una cifra di

qualche importanza, si potrà impiegarlo in altre operazioni a profitto dei soci ordinarii, che ne sono i soli proprietari assoluti, e nel modo che, a maggioranza di voti, verrà stabilito da una Assemblea generale.

Art. 17. I conti si chiudono ordinariamente al 31 decembre di ogni anno. Resta però autorizzato il Consiglio d'Amministrazione a presentare il primo bilancio in un'epoca diversa avuto riguardo al tempo in cui si potranno incominciare le operazioni.

Art. 18. La Società è rappresentata da un Consiglio d'Amministrazione composto di un Presidente e sei Consiglieri, dei quali uno funge da Segretario.—In caso di mancanza del Presidente questi o il Consiglio radunato avrà facoltà di delegare un Consigliere a sostituirlo.

Art. 19. I membri del Consiglio vengono nominati fra gli Azionisti dall'Assemblea generale: durano in carica due anni: nel primo anno se ne rinnovano tre, nel secondo quattro: sono sempre rieleggibili. Possono essere revocati per deliberazione dell'Assemblea generale a maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 20. Spettano al Consiglio d'Amministrazione:

a) Le nomine degli impiegati stipendiati;

b) La direzione e la sorveglianza dell'amministrazione interna in base ad un regolamento da esso compilato e presentato all'approvazione dell'Assemblea non più tardi della fine del secondo anno;

c) Fare gli acquisti all'ingrosso;

d) Scegliere i locali per l'Ufficio e pel Magazzino e fissarne la pigione;

e) Determinare l'orario settimanale in cui il Magazzino sarà tenuto aperto;

f) Provvedere in fine a tutto quello che crederà necessario al buon andamento dell'associazione.

Art. 21. Perchè le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sieno valide occorre la presenza di almeno quattro votanti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente decide.

Art. 22. Sono nominati annualmente dall'Assemblea generale, che li sceglie fra gli Azionisti, due Revisori con l'incarico di sorvegliare durante l'anno la tenuta dei registri e riferire all'Assemblea sull'esattezza dei bilanci presentati dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 23. L'Assemblea generale è costituita dai possessori di azioni.

Art. 24. Essa è convocata ordinariamente al fine di gennaio, e straordinariamente quando lo domandi un sesto degli azionisti, e secondo le circostanze dal Consiglio d'Amministrazione mediante pubblico avviso, dove saranno indicati gli oggetti da trattarsi, dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 25. Essa approva i bilanci; tratta e decide affari sociali di speciale importanza.

Digitized by Google

Art. 26. Sono valide le deliberazioni dell'Assemblea generale quando alla prima adunanza interviene un quinto degli azionisti: mancando questo numero si terrà una nuova adunanza, previo altro avviso non vincolato al termine dell'art. 24, e in questa si delibererà validamente sugli oggetti designati nell'ordine del giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. — A parità di voti la proposta s'intenderà rigettata. — Trattandosi di persone si procederà a scrutinio segreto.

Art. 28. L'Assemblea modifica lo Statuto coll'intervento d'un terzo almeno degli azionisti e ad una maggioranza di due terzi dei votanti, salva l'approvazione governativa.

Art. 29. Nelle Assemblee generali i soci non hanno che un voto, qualunque numero di azioni possedano, e non possono essere rappresentati.

Art. 30. Il Presidente, o chi per esso, dirige le adunanze dell'Assemblea generale. Però nei casi di deliberazioni concernenti l'approvazione dei conti e la responsabilità dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, la Assemblea generale degli Azionisti ha facoltà di eleggersi volta per volta il Presidente.

Art. 31. Qualunque questione che potesse insorgere nelle relazioni sociali sia dei soci fra loro, sia in confronto del Consiglio d'Amministrazione, o della Società, dovrà essere decisa inappellabilmente col mezzo di arbitri eletti dalle parti a norma delle leggi civili.

Art. 32. Potrà procedersi allo scioglimento della Società prima del termine fissato all'art. 3, quando lo domandino i tre quinti degli azionisti rappresentanti tre quinti delle azioni emesse; e dovrà aver luogo lo scioglimento, appena si verifichi la perdita di metà del capitale sociale, purchè gli azionisti non preferiscano reintegrarlo. — In tali casi si dovrà fissare e votare la destinazione e l'impiego dell'esistente patrimonio.

Art. 33. La Società è costituita legalmente quando, firmati quattro quinti del capitale sociale e versato il decimo dell'importo sottoscritto, sarà ottenuta l'approvazione governativa, e comincierà le sue operazioni quando si saranno inscritti presso la sua rappresentanza tanti acquirenti quanti possano colle sole loro compere far vivere la impresa. — La determinazione su tale argomento sarà presa dal Consiglio d'Amministrazione.

5833159

48

Digitized by Google